

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

### **Articolo 1 – Istituzione del Garante dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**

1. Nell'ambito del Comune di Valguarnera Caropepe è istituito il **Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente Regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla Legge 12 luglio 2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale e dalla L. R. n. 47 del 10 agosto 2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

2. Il Garante è un organo monocratico e svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

### **Articolo 2 – Nomina, durata, incompatibilità**

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento il Garante, individuandolo fra le persone residenti a Valguarnera Caropepe, in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, comprovata competenza e professionalità nel campo scienze giuridiche, psicologiche, sociali, pedagogiche o con esperienza nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva o le attività socio-educative e psico-sociali nei servizi pubblici o del privato sociale.

2. Il Garante resta in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

3. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al quarto grado di amministratori comunali. E' altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive.

### **Articolo 3 - Compiti del Garante**

a) Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione su tutto il territorio cittadino della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché alla Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n. 77;

b) promuove, in accordo con gli enti e le istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

c) promuove, in accordo con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio Comunale, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;

d) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;

- e)** accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f)** monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g)** promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;
- h)** promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- i)** segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario;
- l)** esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- m)** verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- n)** promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- o)** orienta agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;
- p)** intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- q)** promuove e sostiene la nascita di tutori volontari;
- r)** monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dai Settori competenti per le politiche socio- educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- s)** avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi e la costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- t)** avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- u)** collabora con il Garante nazionale e regionale.

#### **Articolo 4 - Forma di tutela**

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

#### **Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune**

Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno, sull'attività svolta nel periodo precedente.

#### **Articolo 6 - Struttura e personale**

Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da dipendenti dell'Amministrazione Comunale in possesso delle necessarie competenze. L'Ufficio del Garante sarà istituito con successiva deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Articolo 7 - Trattamento economico**

Il Garante opera a titolo volontario e non percepisce alcuna indennità.

#### **Articolo 8 - Dotazione finanziaria dell'Ufficio.**

Le spese per l'espletamento delle competenze e funzioni del *Garante* verranno annualmente definite dall'Amministrazione Comunale sulla base di un Piano Annuale elaborato dal Garante, secondo le disponibilità di bilancio.